

Approfondimenti in merito al rapporto tra le gare indette dalla Consip e quelle indette dalle centrali acquisto regionali/ Soggetti Aggregatori

1. Sentenza del Consiglio di Stato 5826/2017- Ricorsi n. 4550 del 2017, n. 4929 del 2017 e n. 4934 del 2017 riuniti per ragioni di connessione

Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha avuto l'occasione di precisare che dal combinato disposto dell'ultimo periodo del comma 449 dell'articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296¹ e del comma 548 dell'articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208² emerge quanto segue:

- ***“In via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali;***
- ***“In via sostanzialmente suppletiva (e all'evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza) è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro.”***
- ***“.. È da ritenere che l'intervento di sostanziale supplenza svolto da Consip non possa giungere ad alterare in modo definitivo il carattere evidentemente sussidiario di tale intervento, il quale per questa caratteristica avrà dunque valenza 'cedevole'. Tale intervento, infatti, (pur necessario nel perdurare dell'inadempienza da parte delle centrali di committenza regionali) perderà la sua ragion d'essere laddove le centrali regionali, ripristinando la fisiologica dinamica delineata dal legislatore, attivino i propri strumenti di acquisizione.***

In definitiva, il Supremo Consesso precisa che, dinanzi ad un quadro normativo che non preclude, ma anzi disciplina, l'attivazione contestuale di aggregazione degli acquisti sia a livello centrale che a livello regionale, non si può ritenere che l'avvio di una gara Consip precluda alla centrale di acquisti regionale di attivarsi a propria volta, ripristinando così l'iter fisiologico delineato dalla legge.

¹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2007, secondo cui: *“gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalla centrali regionali di committenza di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a.”.*

² Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge di stabilità 2016, secondo cui: *“al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisiti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa.”*

2. Sentenza del Consiglio di Stato 1329/2019 – Ricorso n.6088 del 2018 proposto da Baglioni S.r.l contro Regione Emilia Romagna e Intercent-Er (Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici).

La pronuncia in esame, oltre a ribadire i principi espressi nella precedente pronuncia del Consiglio di Stato n. 5826/2017, afferma i principi secondo cui:

- **la gara svolta a livello regionale risponde - quanto alla aderenza alle necessità dell'area di riferimento e, ove svolta successivamente, anche per la coerenza con il mercato- ai principi di maggior efficienza, efficacia e economicità che regolano l'azione pubblica.**
- **la disciplina di riferimento accorda la sua preferenza- secondo un'analisi del vantaggio dal punto di vista economico finanziario che risulta effettuato da parte del Legislatore- all'approvvigionamento per il tramite delle centrali di committenza regionali e che, nel caso in cui sia stata precedentemente conclusa una gara Consip, questa rappresenta una gara c.d. "zattera" in attesa delle procedure svolte a livello regionale.**
- **al fine di consentire il coordinamento di tutti i Soggetti Aggregatori, tra i quali rientra anche Consip, l'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 conv. in l. 23 giugno 2014 n. 89 ha istituito il "Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze", avente la finalità di sviluppare programmi di razionalizzazione della spesa armonizzati e coordinati: tale esigenza di coordinamento è sottolineata inoltre dall'art. 32, del D.lgs. 50 del 2016 secondo il quale: "Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti".**